

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIACOMO de GHISLANZONI CARDOLI

La seduta comincia alle 21.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del ministro delle politiche agricole e forestali, onorevole Giovanni Alemanno, sulla disciplina delle caratteristiche del latte fresco.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del ministro delle politiche agricole e forestali, onorevole Giovanni Alemanno, sulla disciplina delle caratteristiche del latte fresco.

L'audizione verte su un argomento che la Commissione ha trattato più volte e su cui vorremmo conoscere quali sono gli orientamenti del Governo.

Do la parola al ministro Alemanno.

GIOVANNI ALEMANNI, *Ministro delle politiche agricole e forestali*. Dopo l'approvazione del decreto legislativo sulla durabilità dei prodotti al consumo, che fornisce indicazioni anche sulla durata del latte fresco e sugli obblighi di tracciabilità, la nostra intenzione — in merito alla quale abbiamo già avuto un primo confronto con la filiera — è di emanare contemporaneamente due decreti interministeriali, riguardanti la durata e la rintracciabilità del latte.

Rispetto alla durabilità del latte fresco pastorizzato, di cui si è più volte discusso anche in questa sede, proponiamo due diversi periodi, riguardanti il latte fresco pastorizzato (la cui durabilità dovrebbe essere portata a sei giorni più uno) ed il latte microfiltrato fresco (con una durabilità di dieci giorni più uno). Questi due periodi rappresentano una innovazione sostanziale in ordine alla durata del consumo rispetto a quanto previsto dalla legge n. 169 del 1989.

Nella fase di definizione del decreto legislativo si è riproposta la questione se la durata prevista per il consumo del latte dovesse essere ricondotta alla responsabilità del singolo produttore oppure normata attraverso provvedimenti. Abbiamo optato per la seconda soluzione, per cui le varie tipologie di latte recanti la dicitura « fresco » dovranno avere una scadenza determinata dal decreto, che non riguarderà, invece, il latte a lunga conservazione né il latte pastorizzato ad alta temperatura, per i quali la responsabilità della durata sarà affidata al produttore.

Le risultanze dell'attività della commissione ministeriale, che ha lavorato sui campioni presentati dalle ditte produttrici e dovrà compiere nuove verifiche non appena la produzione sarà normalizzata, sono tali da indurci a determinare un prolungamento dei tempi di scadenza rispetto a quelli previsti dalla normale procedura del latte fresco pastorizzato, in conseguenza del miglioramento tecnologico in stalla e di quello delle condizioni igieniche, che hanno permesso di innovare le regole stabilite dalla legge n. 169 del 1989, riguardanti un contesto produttivo ormai superato.

Al latte microfiltrato fresco è attribuita una durata maggiore di quattro giorni

come riconoscimento di una più ampia igiene nel processo di microfiltrazione. Rimane il contenzioso sulla definizione di latte fresco, da noi attribuita in quanto il latte è trattato termicamente 48 ore dopo la mungitura e mantiene determinate caratteristiche nutrizionali e chimiche, non quindi in base alla diretta applicazione dei procedimenti previsti dalla legge n. 169 del 1989, che risultano tutti ottemperati, con in più il meccanismo della microfiltrazione.

Riteniamo che si debbano compiere sforzi per distinguere i due prodotti, ma riteniamo anche che il latte microfiltrato, con le condizioni imposte dalla procedura rispondenti alle indicazioni della legge n. 169 del 1989, possa essere denominato « fresco ». Ciò permetterà di utilizzare il latte fresco secondo tempi più adeguati alle abitudini del consumatore italiano, che tende a recarsi nei supermercati e nei centri di acquisto una volta la settimana. In altre realtà europee il latte fresco ha ceduto il passo a quello a lunga conservazione proprio in seguito a tali abitudini, che hanno progressivamente ridotto le percentuali di acquisto del latte fresco.

Vi è, inoltre, l'impegno da parte della casa produttrice a produrre latte microfiltrato in Italia e non in Germania. Nel decreto legislativo in preparazione è previsto l'obbligo di seguire tali norme anche per il latte importato dall'estero.

Infine, il latte definito « fresco » avrà l'obbligo di tracciabilità, che sarà stabilito con un decreto adottato contestualmente a quello relativo alla durata, in cui si definirà il controllo della tracciabilità e la rintracciabilità di filiera dell'intera produzione del latte, in modo da permettere al consumatore di avere informazioni non soltanto sulla data di mungitura ma anche sul luogo, così da conoscere l'esatta provenienza del latte.

Appena avremo risposte da parte delle altre amministrazioni competenti - in particolare dal Ministero delle attività produttive - e della filiera, presenteremo le bozze dei due futuri decreti legislativi in Commissione, in modo da permettere un esame degli stessi più compiuto e puntuale.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro per il suo intervento e rinvio il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 21,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa
il 1° agosto 2003.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

